

ALLEGATO A – BANDO DI ATTUAZIONE

PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA NAZIONALE del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e
l'ACQUACOLTURA

Regolamento (UE) 2021/1139

BANDO SU INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER EFFETTO DEL CONFLITTO BELLICO IN MEDIO ORIENTE

PRIORITA' 2

*Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti*

AZIONE 5

*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione
dei prodotti della pesca ed acquacoltura*

(Regolamento (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett. a)

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	5 - Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Intervento- allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31 "Compensazione"
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismi Intermedi

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO.....	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	5
Introduzione.....	5
1 Ambito di applicazione del Bando.....	6
1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo).....	6
1.2 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo).....	6
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale).....	6
1.4 Soggetti coinvolti nel procedimento e relative funzioni.....	7
1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'indennizzo, importo massimo e cumulo.....	7
1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi.....	8
DOMANDA DI INDENNIZZO.....	10
2 Formalità di partecipazione al Bando.....	10
2.1 Titolare della domanda di indennizzo.....	10
2.2 Quando presentare la domanda di ammissione all'indennizzo.....	10
2.3 Come compilare la domanda di ammissione all'indennizzo.....	10
2.4 Come inviare la domanda di ammissione all'indennizzo.....	11
2.5 Documentazione richiesta all'atto della domanda di indennizzo.....	12
2.6 Dichiarazioni contenute nella domanda di indennizzo. Controlli.....	14
2.7 Modelli allegati al Bando.....	14
AMMISSIONE AGLI INDENNIZZI.....	14
3 Requisiti di ammissibilità.....	14
3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente.....	15
3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento.....	17
3.3 Requisiti di selezione.....	17
4 Ammissibilità agli indennizzi. Procedimento istruttorio.....	20
4.1 Istruttoria delle domande di indennizzo.....	20
4.2 Verifica della ricevibilità delle domande di indennizzo.....	20
4.3 Verifica dell'ammissibilità delle domande di indennizzo.....	21
ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO.....	22
5 Selezione e calcolo degli indennizzi.....	22
5.1 Approvazione dell'elenco provvisorio di ammissibilità delle domande agli indennizzi.....	22
5.2 Approvazione dell'elenco definitivo di ammissione delle domande agli indennizzi.....	23
6 Concessione ed erogazione degli indennizzi.....	23
7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo.....	23
7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo.....	23
7.2 Obblighi successivi all'erogazione.....	24

7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo.....	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	25
8 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	25
9 Disposizioni in materia di conservazione della documentazione.....	26
10 Diritti del beneficiario e ricorsi.....	27
10.1 Diritti del beneficiario.....	27
10.2 Ricorsi.....	27
11 Pubblicazione ed informazione.....	28
12 Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente.....	28
NORME, RIFERIMENTI, DEFINIZIONI.....	28
13 Norme generali.....	28
14 Riferimenti normativi e documenti di riferimento.....	29
15 Definizioni e acronimi.....	33
15.1 Definizioni.....	33
15.2 Acronimi e sigle.....	33
16 Allegati tecnici.....	36

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett. a), offre la possibilità, in deroga all'art. 13, lett. j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *"Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione."*

In data 16 aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n. 2026/889 ha definito *"la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati"*.

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *"Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati."* mentre all'art. 2 stabilisce che: *"Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029."*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *"forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento."*

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *"PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina."* Approvata con atto prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc).

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell'anno 2025 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione, con il presente Bando e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi 307 giorni)**. A tal proposito si evidenzia che **gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio ed un pagamento**

finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie (si veda il par. 1.6).

In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascuna impresa beneficiaria potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1 Ambito di applicazione del Bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente Bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'O.I. Regione Piemonte, dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026 - 31 dicembre 2026.

Il presente Bando disciplina la concessione di un sostegno compensativo (di seguito denominato "indennizzo") volto a mitigare gli effetti economici derivanti dalla situazione in Medio Oriente, secondo le modalità e i limiti previsti dal PN FEAMPA 2021-2027.

Nell'ambito dell'Azione 5 il presente Bando è riservato esclusivamente alle imprese interessate dall'Operazione 31.

1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili all'indennizzo per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando esclusivamente le imprese appartenenti alle categorie individuate dal PN FEAMPA e dalla normativa applicabile all'intervento in argomento, ossia le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Regione in base alla sede legale ovvero operativa dell'impresa richiedente. Si precisa che, nel caso delle **imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli)**, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione derivanti dalla situazione in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande presentate in altre regioni. Le domande presentate in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003.

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1.

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2.

Si precisa che i richiedenti operanti in più regioni dovranno presentare istanza/e per tutti gli impianti gestiti (imbarcazioni da pesca ovvero impianti acquicoli) nella regione scelta in base alla sede legale ovvero una delle sedi operative. E' vietata la presentazione di istanze in più regioni.

1.4 Soggetti coinvolti nel procedimento e relative funzioni

La struttura regionale coinvolta è la Regione Piemonte - Direzione regionale "Agricoltura e cibo" – Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

La responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" che effettua la verifica di ricevibilità, ammissibilità, istruttoria delle domande, selezione e calcolo degli indennizzi, approvazione dell'elenco di ammissione delle domande agli indennizzi, concessione ed erogazione agli indennizzi ai beneficiari.

Il soggetto pagatore è il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" (di seguito "Settore").

1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'indennizzo, importo massimo e cumulo

Per l'intervento di cui al presente Bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad **€ 22.473,00** allocate sull'intervento a codice 222507 ed assegnate all'O.I. Regione Piemonte di cui:

- € 11.236,50= (50%) quota FEAMPA;
- € 7.865,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 3.370,95= (15%) quota Regione Piemonte.

L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci oppure acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, anche a seguito di modifiche della dotazione finanziaria dell'intervento.

Considerata l'attuale modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, **la dotazione finanziaria di cui sopra è suscettibile di modifica in aumento fino al nuovo importo pari ad euro 177.196,58.**

Il citato aumento della dotazione finanziaria sull'intervento 222507 è condizionato all'assenso dei competenti Servizi della Commissione.

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche attraverso pagamenti intermedi e finale in relazione alla disponibilità finanziaria dell'O.I..

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/1139 è pari al **100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria**, ai sensi del par. 2 dell'art. 41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Regolamento (UE) 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000,00 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola⁴.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente Bando.

L'indennizzo concesso con il presente Bando è cumulabile:

⁴ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 è pari a 600.000 euro

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;
- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi, compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla situazione in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite del 100% dei costi ammissibili⁵.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito della situazione in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

L'importo dell'indennizzo è determinato sulla base dei maggiori costi ammissibili secondo la metodologia di calcolo descritta nell'**Allegato G, sulla base dei parametri e coefficienti ivi indicati, applicando il coefficiente K individuato per la specifica categoria di impresa beneficiaria.**

Per le **imprese di pesca** il valore dell'indennizzo sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k mensile; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

- alle **imprese di pesca professionale nelle acque interne** per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente, dipendente esclusivamente dalla lunghezza
 - o *k* riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;
 - o *k* riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in base alla lunghezza dell'imbarcazione;

⁵ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo e nell'ipotesi in cui il costo ammesso nell'ambito di quest'ultimo regime di aiuto per quella imbarcazione è pari a 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere questo ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi ammissibili è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro.

il parametro kW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di kW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

Per le **imprese di pesca professionale nelle acque interne**, qualora la licenza di pesca o altro titolo autorizzativo non riporti la potenza dell'apparato propulsivo, il dato è comprovato mediante documentazione tecnica del motore o dichiarazione sostitutiva corredata da idonea documentazione probatoria, per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.

Per le **imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione alla tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola⁶ richiedente riferita all'annualità 2025;

il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti⁷

M = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo riportata nell'**Allegato G** sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore degli indennizzi di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuto mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non sia direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo oppure potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

La metodologia di calcolo degli indennizzi di cui al presente paragrafo discende dal documento "*Scheda attuativa OSC - Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente.*" di cui alla nota MASAF Prot. Uscita n. 0361370 del 23.07.2026, disponibile agli indirizzi web della Regione Piemonte riportati al **capitolo 11**.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di giorni complessivi 307 (trecentosette). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

La modalità di erogazione dell'indennizzo per l'intero periodo di ammissibilità, pari a 307 giorni (equivalenti a 10,23 mesi convenzionali di 30 giorni) prevista dalla Decisione della Commissione prevede:

⁶ Contribuiranno al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda, trattandosi di commercio. E' da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio per le imprese che allevano mitili trovano convenienza a seminare un prodotto semilavorato (semi di mitili con un più avanzato stato di accrescimento).

⁷ Il valore delle tonnellate di prodotto è computato su base annua (anno 2025), da questo valore si ottiene quello mensile dividendo il valore annuo per 12.

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari a 6,16, tempo intercorso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui al 31 dicembre 2026, pari a mesi 4,07, da liquidare nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità o per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

Il Settore procederà ai pagamenti sulla base delle risorse disponibili, mesi o frazioni di mese e procederà alla copertura finanziaria di ulteriori mesi a seguito di eventuali economie, reperimento di ulteriori risorse derivanti da rimodulazioni del Piano Finanziario, rispetto alla dotazione iniziale indicata al par. 1.5 e pari a € 22.473,00 complessivi.

Eventuali economie derivanti da rinunce, revoche o minori fabbisogni potranno essere utilizzate secondo le disposizioni dell'Autorità di Gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

DOMANDA DI INDENNIZZO

2 Formalità di partecipazione al Bando

2.1 Titolare della domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata:

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca;
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 Quando presentare la domanda di ammissione all'indennizzo

L'invio della domanda di ammissione all'indennizzo è effettuato **a partire dalle ore 09:00 del 07.08.2026 (giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP)), entro e non oltre le ore 12:00 del 14.09.2026, data di chiusura (scadenza).**

La domanda presentata oltre il suddetto termine perentorio è dichiarata irricevibile e archiviata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza, fatto salvo quanto previsto al par. 4.3.

2.3 Come compilare la domanda di ammissione all'indennizzo

La domanda di indennizzo, ferma restando la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande di indennizzo di cui al par. 1.3, può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola. L'impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa di cui al par. 1.5.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato.

La domanda di indennizzo è redatta esclusivamente sulla base dello schema di cui al modello in ALLEGATO B1 o C1 al presente Bando, secondo la tipologia di impresa richiedente (a pena di irricevibilità).

La domanda è presentata dal titolare o dal legale rappresentante o dal titolare del potere di firma dell'impresa richiedente, sottoscritta secondo le modalità di seguito descritte e rispettando le modalità di formati ammessi, dimensioni e firma digitale indicati al par. 2.4 lett. a), b), c) **(a pena di irricevibilità).**

Nel caso di domanda presentata da società ad amministrazione congiuntiva (o nel caso in cui la rappresentanza societaria, per gli atti di straordinaria amministrazione sia affidata a più soci con firma congiunta) deve essere:

- sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante con firma digitale (**a pena di irricevibilità**), anche da tutti i soci con firma digitale;

oppure

- scansionata con le firme autografe del legale rappresentante e di tutti i sottoscrittori e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e di ciascun sottoscrittore secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005, in quanto la validità della domanda è subordinata alla firma di tutti i legali rappresentanti.

Se solo alcuni dei soci sono abilitati a firmare digitalmente è possibile che alcuni sottoscrivano la domanda con firma digitale e altri con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

La domanda deve essere corredata della documentazione redatta secondo i Modelli allegati al presente Bando, debitamente compilati e della documentazione richiesta ai paragrafi 2.5, 2.6 e 2.7.

Tutti i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda e per la gestione di tutte le fasi successive dell'indennizzo, sono riportati nella modulistica di cui agli Allegati al presente Bando e sono resi disponibili agli indirizzi web riportati al **capitolo 11**.

2.4 Come inviare la domanda di ammissione all'indennizzo

Il richiedente **invia la domanda**, completa della documentazione, alla Direzione regionale "Agricoltura e cibo" - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" Piazza Piemonte 1 – 10127 TORINO – **esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ed esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fauna@cert.regione.piemonte.it**

La domanda presentata con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura **"Bando FEAMPA 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2.2. – Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquicoltura - Regolamento (UE) 2021/1139"**.

La domanda e gli allegati sono presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del D.Lgs. 82/2005); in tal caso la domanda e gli allegati inviati tramite PEC, devono essere sottoscritti con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda e degli allegati, recanti tutti la firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittori;

oppure

- invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 82/2005.

Non sarà ricevibile la domanda inviata da casella non PEC anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Non saranno ritenute valide modalità di trasmissione e sottoscrizione diverse da quelle sopra individuate pena l'irricevibilità della domanda.

Si ricorda che la casella PEC del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB.

Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal Bando) specificando il "nome mittente, invio n. ... di ...".

La domanda e i documenti trasmessi devono rispettare le seguenti disposizioni.

a) Formati ammessi: esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), o che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del *personal computer*. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml, dwf. Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

b) Dimensione: esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB e per un massimo di 30 allegati;

c) Firma digitale: è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte. Si rammenta che il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità.

La domanda NON deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 *bis* al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale *web* della Regione Piemonte, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-2027, agli indirizzi *web* riportati al **capitolo 11**.

2.5 Documentazione richiesta all'atto della domanda di indennizzo

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta

N.	ALLEGATO MODELLO	DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA COMUNI A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI IMPRESA (DI PESCA E ACQUICOLE), SALVO LE VOCI NON PERTINENTI
1	B1 / C1	Allegato B1 al Bando (domanda di indennizzo presentata da imprese di pesca) o Allegato C1 (domanda di indennizzo presentata da imprese acquicole) compilati in ogni loro parte, datati e sottoscritti dal richiedente o suo legale rappresentante come indicato negli stessi, unitamente a <u>copia fronte retro e leggibile del documento d'identità</u> del richiedente (legale rappresentante o titolare del potere di firma), in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove richiesta; (obbligatorio a pena di irricevibilità della domanda).
2	F	Dichiarazione sostitutiva requisiti ; (utilizzabile anche per ogni dichiarazione sostitutiva dovesse rendersi necessaria).
3	D	Autocertificazione antimafia < 150.000,00 € (in caso di sostegno pubblico richiesto superiore ai 5.000,00 € e inferiore ai 150.000,00 €); (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda).

4	E	Autocertificazione antimafia familiari conviventi (in caso di sostegno pubblico richiesto superiore ai 150.000,00 €, qualora pertinente); (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda).
5		Nel caso di richiedente in forma societaria , dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla base dello schema di cui al modello in Allegato F, attestante che le informazioni registrate presso il Registro delle Imprese della competente CCIAA sono corrette ed aggiornate, corrispondenti alla condizione giuridica della società al momento di sottoscrizione della domanda, per quanto riguarda l'atto costitutivo, lo statuto, i soci, gli amministratori, i revisori; (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda, qualora pertinente).
6		Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa , fotocopia dell'estratto libro soci aggiornata al 31.12.2025; (obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda)
7		Documentazione attestante la costituzione del fascicolo aziendale . Il richiedente deve essere iscritto all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999.
7 A		Comunicazione inerente altri aiuti a valere sul fondo FEAMPA o Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente (obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda)
8		Copia del documento di identità in corso di validità richiesta per le sottoscrizioni, là dove richieste, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, qualora le sottoscrizioni non avvengano con firma digitale.
		DOCUMENTI A CORREDO DELLE DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE DI PESCA
9		Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosiddette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo; (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda).
10		Nel caso in cui, in riferimento alla riga 9 e per le imprese di pesca professionale nelle acque interne, qualora la licenza di pesca o altro titolo autorizzativo non riporti la potenza dell'apparato propulsivo, il dato è comprovato mediante documentazione tecnica del motore o dichiarazione sostitutiva corredata da idonea documentazione probatoria , per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo; (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda).
11		Dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata oppure per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato, qualora non si possano evincere da documentazione ufficiale.
11 B	H	Dichiarazione armamento - imprese di pesca ; (obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda).
		DOCUMENTI A CORREDO DELLE DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE ACQUICOLE
12	C2	Attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dall'impresa con riferimento all'anno 2025, di cui all'Allegato C1, (obbligatoria a pena di irricevibilità della domanda), mediante dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'Allegato C2.

13		Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025 .
14		Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita; (obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda).
14 B	I	Dichiarazione attività – imprese di acquacoltura; (obbligatoria a pena di inammissibilità della domanda).
		ALTRI DOCUMENTI
15		Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati al presente Bando non consentano di riferire.
16		Ulteriore documentazione potrà essere richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche situazioni previste dal presente Bando.

2.6 Dichiarazioni contenute nella domanda di indennizzo. Controlli

La domanda di indennizzo e gli allegati comprendono le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E' dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni previsti e dell'impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dal presente Bando.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nella domanda di indennizzo e nei relativi allegati, devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

Si informa che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità dell'indennizzo e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dell'indennizzo.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, il procedimento non ha seguito e adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli artt. 75 comma 1 *bis* e 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà il provvedimento di decadenza.

2.7 Modelli allegati al Bando

Gli allegati al presente Bando sono resi disponibili, altresì, in formato .doc o comunque in formato editabile, sul portale *web* della Regione Piemonte alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-27, nonché agli indirizzi *web* riportati al **capitolo 11**.

AMMISSIONE AGLI INDENNIZZI

3 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di indennizzo, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in fase di presentazione

della stessa. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di elenco delle domande ammissibili. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di indennizzo e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della stessa.

3.1 *Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente*

Il richiedente deve rispettare tutti i requisiti richiesti dal PN FEAMPA 2021-2027 (approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022) e dalle relative disposizioni attuative di cui al presente Bando, per accedere all'indennizzo, ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. rispettare i requisiti di localizzazione della sede legale/operativa (ambito territoriale) di cui al par. 1.3;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della regione;
6. non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
8. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
9. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del richiedente l'indennizzo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10. non rientrare nei casi di cui all'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

- ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, par. 1;
- v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
 - i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
- iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
- v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
- vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
 - e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempire ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
 - i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, *audit* o indagini;
 - f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) 2988/1995;
 - g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
 - i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un *audit* effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
- 11. non rientrare nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Regolamento (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Regolamento (UE) 2021/1139 la domanda di indennizzo è inammissibile⁸ se presentata dal richiedente che:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di indennizzo è presentata a norma dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di indennizzo e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, l'indennizzo corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Regolamento (UE) 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1139, la domanda di indennizzo è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente Bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore di almeno una imbarcazione da pesca (nel caso della pesca nelle acque interne);
2. il richiedente deve rispettare i requisiti di localizzazione della sede legale/operativa (ambito territoriale) di cui al par. 1.3;
3. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
4. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo;
5. l'impresa richiedente deve avere stipulato uno specifico contratto assicurativo a copertura dei danni, come previsto all'art. 9 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, fatta eccezione per le imprese agricole.

3.3 Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso all'intervento del FEAMPA sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia di selezione sotto riportata.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				

⁸ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art. 8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181.

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T 1=SI C=1	4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0	
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6< 1 tonn (1000 av) C=0 SR6≥ 1 tonn(1000 av) C=1	2	
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1≤R7<5 C=0,5 R7≥ 5 C=1	na ⁹	
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8< 20% C=0 R8≥ 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na	

⁹ Na = Non applicabile

SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	R9 < 20% C=0 R9 ≥ 20% C=1 % della produzione della Regione	na	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50	
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0	
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q1=SI C=1 Q1=NO C=0	0	
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita < 25% fatturato C=0 O1 perdita ≥ 25% fatturato C=1	0	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na	
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na	
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na	
TOTALE			100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

Le domande **potranno rientrare nell'elenco di quelle selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40 e, fatto salvo ciò**, indipendentemente dal punteggio assunto tutte le domande ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

In caso di **ex-aequo**, o nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più domande, si applica il criterio

dell'età del beneficiario/legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani. In caso di ulteriore parità tra progetti, costituirà elemento di priorità l'**ordine cronologico** di invio delle domande posto che, trattandosi di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio.

In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la **priorità temporale** attestata dal numero di protocollo del Settore ricevente.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

4 Ammissibilità agli indennizzi. Procedimento istruttorio.

4.1 Istruttoria delle domande di indennizzo

Il Settore svolge la fase istruttoria delle domande di indennizzo verificando la ricevibilità e l'ammissibilità delle stesse.

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di indennizzo è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo del Settore, e si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura del Bando ed entro lo stesso termine sono approvati i provvedimenti di liquidazione degli indennizzi, salvo le cause di interruzione o sospensione e l'espletamento dei controlli.

Entro 10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di indennizzi, gli interessati sono informati del ricevimento della loro domanda e del codice alfanumerico ad essa attribuito, denominato **Codice identificativo (FEAMPA)**. **Detto codice identificativo dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva tra il richiedente e il Settore.**

Il Settore invia la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata PEC al richiedente, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella domanda.

4.2 Verifica della ricevibilità delle domande di indennizzo

Non sono considerate ricevibili le domande:

- a) inviate oltre il termine di chiusura (scadenza) del Bando, come indicato al par. 2.2;**
- b) redatte con modalità diverse da quelle previste al par. 2.3 non compilate secondo lo schema di cui al modello in **Allegato B1/C1** richiamato alla riga 1 della tabella al par. 2.5;**
- c) prive della "Attestazione del prodotto commercializzato" redatta secondo lo schema di cui al modello in **Allegato C2**, richiamato alla riga 12 della tabella al par. 2.5 (per le sole imprese di acquacoltura);**
- d) prive della documentazione compilata secondo lo schema di cui ai modelli in **Allegati B1/C1, C2** (nel caso di imprese di acquacoltura, **D/E** (qualora pertinenti), nonché quanto richiamato alla **riga 5** (qualora pertinente) della tabella al par. 2.5; prive della documentazione richiamata alle **righe 9 e 10** della tabella al par. 2.5 (per le sole imprese di pesca);**
- e) inviate con modalità diverse da quelle previste al par. 2.4 o ad amministrazioni diverse dalla Regione Piemonte;**
- f) trasmesse in formato cartaceo, anche se presentate entro i termini previsti dal presente Bando;**
- g) prive della copia fronte retro e leggibile del documento d'identità del sottoscrittore, titolare o legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, se richiesta;**
- h) prive della sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante o dal titolare del potere di firma come previsto al par. 2.3 e come da modelli in **Allegati B1/C1** al presente Bando. La mancanza della sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante o del titolare del potere di firma come richiesto nel par. 2.3 non è in alcun modo sanabile.**

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra individuati non siano rispettati e/o presenti, la domanda di indennizzo è considerata irricevibile ed archiviata e il procedimento è concluso ai sensi dell'art. 2 comma 1 della

L. 241/1990.

4.3 Verifica dell'ammissibilità delle domande di indennizzo

Le domande di indennizzo considerate ricevibili alle risultanze del par. 4.2 sono sottoposte alla verifica di ammissibilità.

La domanda di indennizzo sarà dichiarata inammissibile qualora:

- a)** il richiedente abbia già presentato domanda presso un'altra regione a valere sulla medesima azione, intervento 222507;
- b)** il richiedente sia inammissibile in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- c)** carenza della documentazione di cui al par. 2.5, fatto salvo quando per la carenza è prevista l'irricevibilità;
- d)** mancanza di validità e correttezza della documentazione di cui al par. 2.5;
- e)** mancato rispetto dei criteri richiesti ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3;
- f)** siano assenti le sottoscrizioni secondo le modalità di cui al par. 2.3 dei documenti elencati nella tabella al par. 2.5, eccetto i casi per i quali è prevista l'irricevibilità della domanda stessa, nonché i casi in cui siano assenti le sottoscrizioni di ogni eventuale ulteriore dichiarazione presentata dal richiedente;
- g)** mancato rispetto delle prescrizioni di cui al par. 1.3.

Si richiama che, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) della L. 241/1990 e dell'art. 13 comma 1 lett. d) della L.r. 14/2014 fatti salvi i casi di irricevibilità, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Nei suddetti casi quanto richiesto deve pervenire perentoriamente entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale la domanda è dichiarata definitivamente non ammissibile alle successive fasi dell'istruttoria ed il Responsabile lo comunica al richiedente. Nell'attesa della ricezione di quanto i termini per l'istruttoria sono sospesi.

I Requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del soggetto richiedente sono richiamati al capitolo 3, a pena di esclusione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 e s.m.i., ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o domande erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal Bando. Il Settore può altresì richiedere l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessari in considerazione delle peculiarità di ciascuna domanda.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** i periodi di disarmo del peschereccio o di arresto temporaneo saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;
- **per le imprese di pesca e quelle acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni consecutivi dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

La documentazione va inoltrata dal richiedente a mezzo PEC tempestivamente e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/2509, in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/2509. Per indennizzi di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'approvazione degli elenchi di ammissibilità delle domande si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dal giorno successivo alla chiusura del Bando, ed entro lo stesso termine si conclude il procedimento di concessione degli indennizzi, come disposto dalla D.G.R. n. 3-2870/2026/XII del 27.07.2026.

ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO

5 Selezione e calcolo degli indennizzi

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dello stesso secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al par. 1.6.

All'impresa richiedente sono riconosciuti i requisiti di priorità ed i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di indennizzo (ALLEGATO B1 o C1 al presente Bando). Tali punteggi potranno essere oggetto di verifica e modifica, nella fase istruttoria.

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi richiesti dall'Amministrazione, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non accogliere la domanda di indennizzo.

Il Settore può effettuare verifiche *in loco ex ante* al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli indennizzi richiesti.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilato l'elenco delle domande ammesse all'indennizzo, che sarà unico per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna.

5.1 Approvazione dell'elenco provvisorio di ammissibilità delle domande agli indennizzi

Il Settore, tenuto conto dei punteggi attribuiti in fase istruttoria procede alla stesura dell'elenco provvisorio, contenente le domande ritenute "ricevibili" ai sensi del par. 4.2 e di quelle "ammissibili" alla fase di valutazione ai sensi del par. 4.3, identificate mediante Codice identificativo (FEAMPA) e corredate dei relativi punteggi, importi degli indennizzi.

Gli importi degli indennizzi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

L'elenco provvisorio è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP);
- agli indirizzi siti *web* della Regione Piemonte riportati al **capitolo 11**.

La pubblicazione dell'elenco provvisorio assolve all'obbligo della comunicazione alle imprese richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammissibili).

In ogni caso, il Settore provvede altresì alla notifica del provvedimento direttamente alle imprese interessate, con valore di notifica.

In questa fase, il richiedente indennizzo può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dall'indennizzo o formulare osservazioni sull'importo calcolato entro 3 giorni consecutivi a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

Trascorso il termine di **3 giorni consecutivi** dalla notifica del provvedimento, in assenza di richiesta di riesame, l'elenco diviene definitivo.

Nel caso in cui pervenissero richieste di riesame al Settore, esclusivamente via PEC all'indirizzo fauna@cert.regione.piemonte.it (entro e non oltre 3 giorni consecutivi dalla notifica del provvedimento), il Settore procede alla valutazione delle osservazioni e/o degli elementi prodotti dal richiedente la domanda di indennizzo e, se valutati positivamente, aggiorna l'elenco e lo approva definitivamente come descritto nel par. 5.2.

5.2 Approvazione dell'elenco definitivo di ammissione delle domande agli indennizzi

Il Settore procede alla stesura dell'elenco definitivo contenente l'elenco delle domande ammesse a indennizzo identificate mediante Codice identificativo (FEAMPA) e corredate dei relativi punteggi, importi degli indennizzi. Gli importi degli indennizzi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

La domanda, se ammessa, costituisce domanda di erogazione dell'indennizzo.

L'elenco definitivo è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP);
- agli indirizzi *web* della Regione Piemonte riportati al **capitolo 11**.

La pubblicazione dell'elenco assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse. In ogni caso, il Settore provvede altresì alla notifica del provvedimento direttamente agli interessati, con valore di notifica.

Tutte le attività vengono registrate sul SIGEPA.

La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in elenco, determina la decadenza dall'indennizzo con la conseguente restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Tale provvedimento è notificato all'impresa beneficiaria interessata; con la notifica viene comunicato il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato, che il beneficiario dovrà riportare in tutte le successive comunicazioni intercorrenti con la Regione Piemonte, unitamente al Codice identificativo (FEAMPA) di cui al par. 4.1.

6 Concessione ed erogazione degli indennizzi

Successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammesse e degli indennizzi, sono adottati i provvedimenti di concessione degli stessi ai singoli beneficiari e a loro trasmessi.

7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per l'impresa

richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il soggetto beneficiario è tenuto a:

- **non incorrere**, anche successivamente alla concessione dell'indennizzo e per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione dello stesso, nelle condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1139. In caso di accertamento di tali condizioni, l'importo dell'indennizzo è recuperato secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento;

- **rendere disponibili** alla Regione Piemonte, all'Autorità di Gestione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, agli Organismi nazionali e dell'Unione europea competenti, nonché ai soggetti da essi incaricati, tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari per le attività di sorveglianza, monitoraggio, valutazione, controllo e *audit* del Programma, collaborando altresì alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal Programma, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, del Regolamento (UE) 2021/1139 e delle disposizioni nazionali e regionali di attuazione;

- **conservare** la documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente Bando, opportunamente organizzata, per il periodo specificato dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060. L'impresa beneficiaria è tenuta alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque (5) anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte della Regione Piemonte.

L'impresa beneficiaria è soggetta alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria impresa, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

L'impresa beneficiaria è tenuta a rispettare tutti i contenuti e tutte le prescrizioni riportati nel presente Bando.

L'impresa beneficiaria è tenuta ad assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione.

L'impresa beneficiaria è tenuta a **non presentare** altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di indennizzi dovuti ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della situazione in Medio Oriente a valere sull'intervento 222507 del PN FEAMPA 2021- 2027 (si veda il par. 1.3).

7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato all'impresa beneficiaria ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio e, comunque, in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato all'impresa beneficiaria.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora all'impresa beneficiaria sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dall'elenco delle domande ammissibili, successivamente notificato all'impresa beneficiaria.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dall'elenco delle domande ammissibili, successivamente notificato all'impresa beneficiaria.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute all'impresa beneficiaria per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

DISPOSIZIONI FINALI

8 Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni relative all'operazione finanziata e alle sue successive fasi (proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità etc.) sono caricate sul Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il provvedimento di concessione dell'indennizzo è pubblicato sul sito *web* della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, unitamente alle informazioni relative alla domanda.

Si informa che i dati personali forniti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1139 saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Si informa, inoltre, che:

- i dati personali riferiti a tutti i soggetti che li forniscono nell'ambito del presente Bando, verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Regione Piemonte, Direzione regionale "Agricoltura e cibo", Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nello Statuto della Regione Piemonte. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, di cui alla D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024 e alla D.G.R. n. 3-2870/2026/XII del 27.07.2026;
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni definite dalle normative e disposizioni afferenti al Bando FEAMPA 2021-2027 – O.S. 2.2 Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquicoltura";
- l'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare l'indennizzo richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione regionale "Agricoltura e cibo", il Responsabile del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino;

- il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, PEC: protocollo@cert.csi.it;

- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge al richiedente in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse al presente Bando;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

i dati potranno essere comunicati a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Finanze;
- INPS;
- Prefettura;
- Organi Commissione europea;
- altri soggetti specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività istituzionali, secondo la normativa vigente.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Sottoscrivendo la domanda e gli allegati, i soggetti interessati dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i.).

9 Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060. Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità dell'indennizzo.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione dell'indennizzo: fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060. Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte della Regione Piemonte.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale incaricato dall'O.I. Regione Piemonte ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.

I documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno i seguenti:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del sostegno e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari sono informati preventivamente dalla Regione Piemonte su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

10 Diritti del beneficiario e ricorsi

10.1 Diritti del beneficiario

All'impresa beneficiaria spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo (legge 241/1990; l.r 14/2014).

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/1990, si informa che:

- **Amministrazione competente:** Regione Piemonte, Direzione regionale "Agricoltura e cibo";
- **Ufficio, domicilio digitale e Responsabile del procedimento:** ufficio sito in Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino; PEC fauna@cert.regione.piemonte.it; Responsabile del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";
- **Soggetto pagatore:** Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";
- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** Nel caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è possibile inoltrare richiesta di attivazione del potere sostitutivo entro i 20 giorni consecutivi dalla data di conclusione prevista, attivando il potere sostitutivo con istanza scritta al Direttore della Direzione regionale "Agricoltura e cibo" (**esclusivamente via PEC all'indirizzo agricoltura@cert.regione.piemonte.it**); inoltre può proporre ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 104/2010;
- **Ufficio in cui può essere presa visione degli atti:** Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio del Responsabile del procedimento agli indirizzi sopra indicati (**esclusivamente** previo appuntamento concordato via *e-mail* indirizzando la richiesta al competente Settore: settore.cacciapesca@regione.piemonte.it o contattando il numero 011 4321507/4557).

10.2 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Settore competente è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di **60 (sessanta) giorni** consecutivi dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni consecutivi dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' altresì possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

11 Pubblicazione ed informazione

I provvedimenti di approvazione degli elenchi provvisorio e definitivo di ammissibilità delle domande all'indennizzo (paragrafi 5.1, 5.2) e di concessione degli indennizzi alle singole imprese beneficiarie (capitolo 6), sono pubblicati:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP);
- ai seguenti indirizzi *web* della Regione Piemonte:
 - <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti>
 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-affari-marittimi-pesca-acquacoltura-feamp-feampa/feampa-2021-2027>

Dei provvedimenti sono informati i richiedenti, indicando il codice CUP e il Codice identificativo progetto (FEAMPA) assegnato ad ogni domanda.

Tutte le pubblicazioni sul portale *web* regionale alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 disposte con il presente Bando sono effettuate, salvo diversa espressa indicazione, ai seguenti indirizzi *web* della Regione Piemonte:

- <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-affari-marittimi-pesca-acquacoltura-feamp-feampa/feampa-2021-2027>

12 Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e il richiedente avvengono **esclusivamente** mediante la relativa casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato nella domanda di indennizzo.

L'indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente dovrà inviare le proprie comunicazioni è **esclusivamente** il seguente: **fauna@cert.regione.piemonte.it**

Le informazioni relative a ciascuna domanda sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'autorità di Gestione nazionale del FEAMPA e verranno pubblicate agli indirizzi *web* della Regione Piemonte riportati al **capitolo 11**.

NORME, RIFERIMENTI, DEFINIZIONI

13 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al PN FEAMPA 2021-2027, al "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 757/A1715A/2024 del 01.10.2024, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente Bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

I soggetti selezionati devono attenersi alle disposizioni attuative adottate da parte dell'autorità di Gestione del

PN FEAMPA 2021-2027, nonché alle eventuali disposizioni operative emanate dall'O.I. Regione Piemonte.

14 Riferimenti normativi e documenti di riferimento

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR – *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region* Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- *Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil'* (12.5.2021 COM/2021/400 final);
- COM(2007) 574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
- COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
- COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.05.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
- COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.05.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- Regolamento (CE) 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) 2847/93, (CE) 1936/2001 e (CE) 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) 1093/94 e (CE) 1447/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) 2017/1004 che istituisce proprio un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP);
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) 663/2009 e (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 conforme art. 10, p. 6 del regolamento (UE) 2021/1060;
- Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15.07.2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;

- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2014/651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 – “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13.08.2015) e ss.mm.ii.;
- Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28.09.2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 16741 del 26 luglio 2017 - recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 07.01.2015);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);
- D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);
- D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05.05.2017 - Suppl. Ordinario n. 22).
- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita>. ALLEGATO alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 *final* del 14.05.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Normativa regionale

- Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 e ss.mm.ii "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
- Deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2026 n. 5-2348/2026/XII "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".
- D.G.R. n. 3-2870/2026/XII del 27 luglio 2026 "Regolamento (UE) n. 2021/1139. "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico 2.2, Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura". Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026 della Commissione europea. Approvazione, in attuazione alla D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024, dei criteri generali e delle modalità di presentazione e ammissione delle domande di indennizzo relative all'Operazione 31 "Compensazione" (Codice intervento 222507). Dotazione finanziaria di euro 22.473,00. ".

15 Definizioni e acronimi

15.1 Definizioni

Ai fini del presente Bando si intende per:

- “Acquacoltura”: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Regolamento (UE) 2022/79;
- “Impresa acquicola” - un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura;
- “Impresa di pesca” - un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva;
- “Prodotti della pesca e dell'acquacoltura”: i prodotti elencati nell'**ALLEGATO I** del Regolamento (UE) 1379/2013;
- “Settore della pesca e dell'acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'**ALLEGATO IV** del Regolamento (UE) 2021/1139;
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Regolamento (UE) 2022/79
- “Operazione” - Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Regolamento (UE) 2022/79 - PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura;
- “Soggetto attuatore dell'intervento” – Autorità di Gestione (AdG) o Organismi Intermedi (OO.II.).

15.2 Acronimi e sigle

Sono di seguito riportati i principali acronimi e le sigle in uso nella Programmazione FEAMPA e nella relativa normativa di riferimento:

AA.PP	Accordi di Partenariato
AdG	Autorità di Gestione
AC	Autorità Contabile
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Imprese
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche

c.p.c.	Codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DD	Determinazione dirigenziale
DDG	Decreto del Direttore Generale
DDR	Decreto del Direttore Regionale
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EN	Standard Europeo
DERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FdR	Fondo di rotazione
FEAMPA	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAL	Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
CGPM	Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
HFC	Idrofluorocarburi
IAS	Invasive alien species
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISO	International Organization for Standardization
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L	Legge
LCA	Life Cycle Assessment

MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MO	Macro Obiettivo
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NJTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
OP	Organizzazione di produttori
OS	Obiettivo specifico
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMI	Politica Marittima Integrata
PMI	Piccole e Medie Imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PPC	Piccola Pesca Costiera
PPP	Partenariati Pubblico Privati
PR	Programma Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RdI	Responsabile di Intervento
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria

SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sistema Sorveglianza Marittima Integrata
SNAI	Strategia Nazionale per le Aree Interne
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UNI	Ente Italiano di Normazione
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di incidenza ambientale
VMS	Vessels Management System
ULA	Unità Lavorative Annue
UNI	Norme nazionali italiane elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione
U.O.	Unità Organizzativa
WFD	Water Framework Directive
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione
ZVN	Zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola

16 Allegati tecnici

- All. A_Bando di attuazione;
- All. H_Dichiarazione armamento_pesca;
- All. I_Dichiarazione attività_acquacoltura.